

Il Ministro decreta

Marino Bocchi

27-06-2001

La scusa e' buona, rassicurante, di quelle che ispirano la simpatia delle famiglie: garantire un regolare inizio dell'anno scolastico. Come si temeva, il neo ministro della Pubblica Istruzione sa muoversi in maniera accorta. E cosi' domani presentera' al Consiglio dei Ministri un decreto che contiene due idee-forza destinate a scardinare l'attuale assetto giuridico-amministrativo della scuola e della scuola pubblica in particolare.

Il primo da' facolta' ai presidi di nominare i docenti sulle cattedre vacanti se entro il 31 agosto non vi avra' provveduto l'Amministrazione. E siccome per quella data e' quasi impossibile completare il movimento dei docenti da parte dei Provveditorati, ecco che si introduce per via amministrativa uno dei punti qualificanti del programma della Casa della liberta': la maggiore e rafforzata autonomia di scelta da parte dei dirigenti scolastici. Ovvio che questi dovranno per il momento attenersi alle graduatorie ma e' facile prevedere che presto potranno avvalersi della facolta' della chiamata ad personam, la linea di percorso e' quella, ben delineata.

Il secondo principio cardine del decreto e' il primo, serio attacco alla scuola pubblica: il ministro infatti ha deciso di unificare la terza e la quarta fascia rispetto alle quattro, che ora diventano due, previste dal decreto di assunzione dei precari bocciato dal Tar del Lazio e su cui il Consiglio di Stato dovra' pronunciarsi il 13 luglio. Ma il ministro ha scelto di recepire fin da adesso la sentenza del Tar, dunque i docenti precari delle scuole private che il governo di centro-sinistra aveva collocato nella quarta fascia, a prescindere dal punteggio (la quarta fascia e' quella a cui si attinge dopo che le altre sono esaurite) si ritroveranno, se le anticipazioni sono esatte, in quella nella quale sono collocati i precari "pubblici". Il che vuol dire, secondo una prima stima dei sindacati, che "circa mille docenti della quarta fascia, con un buon punteggio, scaleranno delle posizioni a danno dei colleghi della terza" (Corriere della sera, 27 giugno). Ma non e' finita. Sempre dal Corriere: "In prospettiva tutto il sistema delle graduatorie potrebbe essere rivisto. Il ministro, infatti, intende tener conto delle sentenze dei Tar. Lo ha fatto in parte per le quattro fasce contestate dai Tribunali amministrativi, che sono diventate due. Potrebbe farlo anche per il diverso punteggio che un insegnante matura, a seconda che lavori nella scuola statale o non statale. In quest'ultima un anno di lavoro vale esattamente la metà ai fini dell'avanzamento per anzianità. Il Tar della Campania - unico in Italia - ha dato ragione a un gruppo di docenti delle scuole paritarie che chiedevano un punteggio unificato. La novità dovrebbe esser adottata non dal prossimo anno scolastico, per la complessità del calcolo delle posizioni, ma dal successivo, il 2002-2003".

La vera controriforma della scuola e' cominciata: quella di Berlinguer era roba di ingenui apprendisti stregoni.

Il testo

Decreto Legge

(Approvato dal CdM il **28 giugno 2001**, inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO CONCERNENTE

"DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001/2002"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n.123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n.124;

CONSIDERATO lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n.124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

CONSIDERATO che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legge

Art. 1

1 - Le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'art. 401 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6 della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

- a) - 1° scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999;
- b) - 2° scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2 della predetta legge n. 124/1999.

2 - Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

3 - Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4 - La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5 - I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6 - Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti.

7 - La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

Art. 2

1 - A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all' art. 1, comma 1, lett. b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2 - Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'art. 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dall'1 settembre 2000 nelle scuole paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne autorizzate con nomine dei docenti approvate dalla competente autorità scolastica, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3 - L'articolo 401 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'articolo 1 comma 6 della L. 124/99 si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salva guardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

Art. 3

1 - Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente.

Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico.

2 - I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3 - La formazione di classi di cui al precedente comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Art. 4

1 - Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2 - Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

Art. 5

1 - Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 le operazioni previste dall'articolo 4 sono completate entro il 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.